Statuto
Lega Regionale Cooperative e Mutue di Basilicata

Approvato dal 7Â° Congresso L.R.C.M. â€“ 11/11/2002
Art. 1 - Costituzione scopi e aderenti
Art. 2 - Compiti della Lega
Art. 3 - Obblighi degli associati
Art. 4 - Mancato pagamento dei contributi
Art. 5 - Organi della Lega
Art. 6 - Congressi Ordinari e Straordinari
Art. 7 - ModalitÃ di convocazione
Art. 8 - Composizione del Congresso Regionale
Art. 9 - Poteri del Congresso
Art. 10 - ValiditÃ delle riunioni e delle votazioni
Art. 11 - L'Assemblea Annuale delle Cooperative
Art. 12 - La Direzione Regionale - Composizione
Art. 13 - Condizioni di ineleggibilitÃ , incompatibilitÃ e decadenza
Art. 14 - Riunione della Direzione Regionale
Art. 15 - Poteri della Direzione Regionale
Art. 16 - La Giunta
Art. 17 - Il Presidente
Art. 18 - La Presidenza
Art. 19 - Collegio dei Sindaci
Art. 20 - Il Comitato di Garanzia
Art. 21 - Compiti del Comitato di Garanzia
Art. 22 - Esercizio finanziario
Art. 23 - Rendiconti preventivi e consuntivi
Art. 24 - Recesso ed esclusione degli aderenti
Art. 25 - Rinvio
Art. 26 - Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
Art. 27 - Regolamento generale
Art. 28 - Modifiche statutarie
{mospagebreak title=articolo 1}
Art. 1 - Costituzione scopi e aderenti
LegaCoop Basilicata
http://www.legacoopbasilicata.it
Realizzata con Joomla!
Generata: 21 September, 2026, 21:51

Eâ€™ costituita, tra gli Enti e Organismi cooperativi della Regione Basilicata 	aderenti alla Lega Nazionale delle Cooperative
e Mutue, la Lega Regionale 	delle Cooperative e Mutue di Basilicata con sede in Potenza.
La Lega Regionale rappresenta la Lega Nazionale sul territorio della 	Basilicata ne svolge le funzioni nellâ€™ambito
territoriale di propria 	competenza.
La Lega Regionale, nellâ€™ambito dellâ€™autonomia istituzionale e statutaria 	riconosciuta, ha la responsabilitÃ della attuazione
della politica 	cooperativa nella Regione Basilicata, attraverso il coordinamento delle 	proprie strutture e articolazioni.
La Lega Regionale ha autonomia organizzativa, patrimoniale, giuridica ed Ã¨ 	rappresentata dal proprio Presidente.
Ha natura di associazione non riconosciuta ai sensi e per gli effetti di cui 	allâ€™art. 36 e seguenti del Cod. Civ. e risponde
con il suo patrimonio delle 	proprie obbligazioni.
Scopo della Lega Ã¨ di agire in piena autonomia per la promozione della 	cooperazione a carattere di mutualitÃ e senza
fini di speculazione privata, 	fondata sui principi della partecipazione e per lo sviluppo ed il 	potenziamento delle
cooperative associate, indirizzandole ad adempiere, 	senza discriminazione per le opinioni politiche e le fedi religiose dei
	suoi membri, la funzione sociale riconosciuta alla cooperazione dalla 	Costituzione della Repubblica.
La Lega associa, rappresenta, assiste e tutela le cooperative e le mutue, i 	loro consorzi e le societÃ costituite per il
conseguimento dei loro scopi, 	al fine di perseguire le proprie finalitÃ sociali quali la valorizzazione 	del lavoro autonomo e
dipendente e lâ€™incremento di occupazione, la tutela 	dei consumatori, la difesa dellâ€™ambiente e della salute, la tutela del
	risparmio degli associati e la promozione degli strati sociali meno 	favoriti, attraverso lo sviluppo di imprenditorialitÃ , con
particolare 	riguardo ai giovani, alle donne, alle aree meno sviluppate del Paese.

Si propone:

-
 di utilizzare, per esclusive ragioni inerenti allo svolgimento del 	rapporto associativo, dati che potranno essere
comunicati a soggetti 	determinati e per finalitÃ connesse, in particolare:

 al settore bancario, creditizio, assicurativo, di intermediazione, di 	consulenza;
 al settore della ricerca, della cultura, della informazione, ivi compresa 	quelle effettuate per via telematica;
 alle attivitÃ di carattere sociale;

di diffondere dati identificativi degli enti associati sia in occasione di 	iniziative istituzionali quali congressi convegni ed
altro, che per la 	pubblicazione di libri ed altre attivitÃ editoriali volte ad evidenziare 	ricerche storiche ed analisi statistiche
socio-economiche.
Per il perseguimento dei propri scopi la Lega mantiene costanti rapporti con 	le altre Associazioni cooperative regionali e
LegaCoop Basilicata
http://www.legacoopbasilicata.it
Realizzata con Joomla!
Generata: 21 September, 2026, 21:51

con le altre organizzazioni i 	cui scopi siano coincidenti o compatibili con i propri.

{mospagebreak title=articolo 2}
Art. 2 - Compiti della Lega
La Lega Regionale si propone:

-
 di favorire lo sviluppo degli enti associati in moderne efficienti 	imprese e lo sviluppo dei loro rapporti economici e
solidaristici;

 di promuovere azioni intese a valorizzare la imprenditorialitÃ femminile 	e la presenza delle donne a tutti i livelli delle
imprese e delle strutture 	sindacali;
 di promuovere lo sviluppo della cooperazione e della mutualitÃ e la 	diffusione dei principi cooperativi con ogni forma di
informazione e di 	educazione cooperativa;
 di favorire lo sviluppo dei rapporti tra le organizzazioni regionali, 	promuovendo anche la costituzione di appositi enti;
 di esercitare sugli enti cooperativi ad essa aderenti le funzioni di 	vigilanza e di revisione conferitele dalle leggi vigenti,
anche al fine di 	tutelare il patrimonio indivisibile accumulato e di svolgere tutte le altre 	funzioni conferitele da leggi,
regolamenti e atti dei poteri pubblici;

-
 di sollecitare lâ€™adozione di idonee misure da parte della regione al fine 	di consentire una sempre maggiore
partecipazione della Cooperazione allo 	sviluppo economico del territorio in relazione alle funzioni riconosciute 	dallo
Statuto della Regione Basilicata;

-
 di promuovere, coordinare e sviluppare le attivitÃ di studio ricerca e 	formazione cooperativa, tramite le strutture
appositamente costituite;
 di istituire una centrale dei bilanci;
 di intervenire nelle controversie che possano insorgere tra gli enti 	associati, qualora essi ne facciano richiesta.

{mospagebreak title=articolo 3}
Art. 3 - Obblighi degli associati
La adesione alla Lega obbliga gli enti associati allâ€™osservanza delle 	disposizioni statutarie, dei principi programmatici
formulati dal 	Congresso, delle deliberazioni adottate dagli organi della Lega e delle 	Associazioni Nazionali e della Lega
Regionale nonchÃ© allâ€™osservanza dei 	particolari seguenti adempimenti:
LegaCoop Basilicata
http://www.legacoopbasilicata.it
Realizzata con Joomla!
Generata: 21 September, 2026, 21:51

-
 pagamento dei contributi associativi annuali ai sensi dellâ€™art. 17 punto 	6 dello Statuto della LNCM;

 invio dei bilanci annuali e relativi allegati e dei documenti 	riguardanti la gestione;
 comunicazione di informazioni qualificative e quantitative, di carattere 	non riservato, richieste dalla Lega e dalle sue
articolazioni o uffici.

Gli enti associati sono soggetti alle revisioni ordinarie disposte dalla 	Lega a norma delle leggi vigenti.
{mospagebreak title=articolo 4}
Art. 4 â€“ Mancato pagamento dei contributi
Il mancato pagamento dei contributi associativi annuali, previa messa in 	mora dallâ€™ente associato inadempiente,
comporta:

-
 sospensione del diritto allâ€™assistenza da parte della Lega e di tutte le 	sue articolazioni e la sospensione dalla
partecipazione agli organi ai vari 	livelli;

 lâ€™esclusione, trascorso il periodo di mora, dalla Lega Nazionale e dalle 	sue strutture territoriali e settoriali.

I provvedimenti di cui alla lettera a), sono adottati dalla Presidenza e 	avranno effetto sino al pagamento totale di tutte le
quote dovute.
{mospagebreak title=articolo 5}
Art. 5 - Organi della Lega
Sono Organi della Lega:
â€¢ Il Congresso Regionale
â€¢ Lâ€™Assemblea Annuale delle Cooperative
â€¢ La Direzione Regionale
â€¢ La Giunta 	
â€¢ Il Presidente
â€¢ La Presidenza
â€¢ Il Collegio dei Sindaci
â€¢ Il Comitato di Garanzia
LegaCoop Basilicata
http://www.legacoopbasilicata.it
Realizzata con Joomla!
Generata: 21 September, 2026, 21:51

{mospagebreak title=articolo 6}
Art. 6 â€“ Congressi Ordinari e Straordinari
Il Congresso Regionale si riunisce in via ordinaria ogni tre anni, 	normalmente prima del Congresso Nazionale.
Il Congresso si riunisce in via straordinaria su iniziativa della Direzione 	Regionale ogni volta che lo richiedano urgenti
necessitÃ della Lega.
La convocazione del Congresso Straordinario sarÃ deliberata dalla Direzione 	Regionale a maggioranza assoluta dei suoi
componenti.
{mospagebreak title=articolo 7}
Art. 7 â€“ ModalitÃ di convocazione
Lâ€™avviso di convocazione del Congresso, il relativo ordine del giorno e il 	luogo dove sarÃ tenuto, approvati dalla Direzione
Regionale Ã¨ inviato alla 	sede di ciascun ente aderente da almeno 30 giorni prima della data di 	convocazione, previa
tempestiva comunicazione alla LNC e M che ha diritto 	di parteciparvi con i propri rappresentanti.
In relazione e in preparazione dei congressi ordinari e straordinari della 	Lega, gli enti aderenti devono indire le loro
rispettive Assemblee, secondo 	le modalitÃ , con gli stessi temi ed entro i termini deliberati dalla 	Direzione Regionale.
{mospagebreak title=articolo 8}
Art. 8 â€“ Composizione del Congresso Regionale
Il Congresso Regionale Ã¨ composto da un numero di delegati determinato dal 	numero dei soci delle cooperative
aderenti, con sede nella Regione, dal 	fatturato e dai contributi associativi corrisposti, secondo i dati raccolti 	e i criteri
stabiliti dalla Direzione Regionale nel regolamento 	congressuale.
Il Congresso Regionale si costituisce nella sede e nella data indicati 	nellâ€™avviso di convocazione, approvati dalla
assemblea nazionale della Lega, 	ed elegge nel proprio seno lâ€™Ufficio di Presidenza, la Commissione per la 	verifica dei
mandati, la segreteria e le Commissioni che risultino utili ai 	lavori congressuali.
{mospagebreak title=articolo 9}
Art. 9 â€“ Poteri del Congresso
Il Congresso Regionale Ã¨ lâ€™organo sovrano della Legacoop.
LegaCoop Basilicata
http://www.legacoopbasilicata.it
Realizzata con Joomla!
Generata: 21 September, 2026, 21:51

In particolare spetta al Congresso:

-
 approvare i documenti congressuali;

 determinare lâ€™indirizzo generale dellâ€™azione della Legacoop;
 eleggere la Direzione Regionale, il Collegio dei Sindaci designandone il 	Presidente;
 eleggere i delegati al Congresso Nazionale;
 deliberare sulle modifiche statutarie;
 deliberare sullo scioglimento della Lega.

{mospagebreak title=articolo 10}
Art. 10 â€“ ValiditÃ delle riunioni e delle votazioni
Il Congresso Ã¨ validamente costituito in prima convocazione con la presenza 	della metÃ dei delegati; in seconda
convocazione, che puÃ² avere luogo dopo 	unâ€™ora da quella fissata per la prima, qualunque sia il numero dei delegati
	presenti.
Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei delegati presenti.
Le deliberazioni concernenti modifiche allo Statuto sono adottate a 	maggioranza di due terzi dei delegati presenti.
Per deliberare sullo scioglimento della Legacoop Regionale, Ã¨ necessaria la 	presenza di almeno quattro quinti dei
delegati e il voto favorevole di tre 	quinti di essi. La elezione degli organi di cui al punto 3 del precedente 	articolo
saranno effettuate a scrutinio segreto o a voto palese, secondo le 	decisioni del Congresso.
{mospagebreak title=articolo 11}
Art. 11 - Lâ€™Assemblea Annuale delle Cooperative
Lâ€™Assemblea Annuale delle Cooperative Ã¨ composta dai rappresentanti legali 	di tutte le cooperative regionali aderenti a
Legacoop.
Viene convocata almeno una volta allâ€™anno dal Presidente Regionale per 	valutare i risultati conseguiti e discutere della
programmazione 	successiva.
{mospagebreak title=articolo 12}
Art. 12 - La Direzione Regionale â€“ Composizione
La Direzione Regionale Ã¨ composta di membri eletti dal Congresso, che ne 	stabilisce il numero di cui la maggioranza
LegaCoop Basilicata
http://www.legacoopbasilicata.it
Realizzata con Joomla!
Generata: 21 September, 2026, 21:51

tra amministratori, dirigenti e 	soci delle cooperative e delle mutue che rispondano a criteri qualificativi 	relativi ad
territorio, e al settore, e tra amministratori e dirigenti di 	consorzi, societÃ ed enti di rilevanza regionale.

Nellâ€™ambito di ogni criterio qualificativo deve essere garantita una 	adeguata presenza femminile.
I membri eletti nella Direzione Regionale durano in carica fino al 	successivo Congresso e sono rieleggibili.
La Direzione Regionale puÃ² sostituire i membri venuti a mancare per 	dimissioni, decadenza o altra causa ed effettuare
cooptazioni in misura non 	superiori al 5% fermo restando i criteri previsti dal presente articolo.
{mospagebreak title=articolo 13}
Art. 13 â€“ Condizioni di ineleggibilitÃ , incompatibilitÃ e decadenza
La Direzione Regionale definirÃ in apposito regolamento i casi di 	ineleggibilitÃ e incompatibilitÃ ai vari livelli.
I membri della Direzione Regionale, che venissero a trovarsi in tale 	situazione, decadono automaticamente; la
decadenza deve essere dichiarata 	dalla Direzione Regionale.
La Direzione Regionale puÃ² dichiarare comunque la decadenza di un proprio 	membro per motivi di particolare gravitÃ ,
fortemente lesivi degli interessi 	dellâ€™organizzazione, sentito il Comitato di garanzia.
{mospagebreak title=articolo 14}
Art. 14 â€“ Riunione della Direzione Regionale
La Direzione Regionale Ã¨ convocata dal Presidente della Lega Regionale 	Cooperative e Mutue.
La Direzione Regionale deve inoltre essere convocata qualora lo richieda la 	Presidenza della Legacoop o un terzo della
Direzione stessa.
Le riunioni, in prima convocazione, sono valide con la presenza della 	maggioranza dei suoi componenti, in seconda
convocazione qualunque sia in 	numero dei presenti; sono presiedute dal Presidente della Lega Regionale 	delle
Cooperative e Mutue o, in sua assenza, da uno del membri della 	Presidenza.
La Direzione Regionale designa il segretario della riunione.
{mospagebreak title=articolo 15}
Art. 15 - Poteri della Direzione Regionale
Spetta alla Direzione Regionale:

-
 approvare il programma di attivitÃ della Legacoop e verificarne 	annualmente la realizzazione;

 convocare il Congresso Regionale e stabilirne lâ€™ordine del giorno;
 eleggere il Presidente della Legacoop il Vice Presidente, i restanti 	membri della Presidenza, il Collegio Sindacale, ed
eventualmente un 	Comitato di coordinamento;
LegaCoop Basilicata
http://www.legacoopbasilicata.it
Realizzata con Joomla!
Generata: 21 September, 2026, 21:51

-
 approvare i rendiconto preventivi e i consuntivi della Legacoop nei 	termini fissati dal successivo art. 23;

 approvare il regolamento di cui al precedente art. 12;
 deliberare la proposta di esclusione degli enti associati L.N.C.M.;
 istituire e riconoscere nuove Associazioni Regionali. Formulare proposte 	motivate di ristrutturazione, fusione e
scioglimento delle Associazioni 	Regionali costituite, agli organi delle stesse;
 approvare il regolamento organico dei dipendenti e trattamenti economici 	e normativi;
 sciogliere gli organi direttivi delle Strutture Regionali nei casi di cui 	al successivo art. 26;
 accettare gli enti che fanno richiesta di adesione;
 richiedere agli enti aderenti, contributi associativi integrativi di 	quelli ordinari, in relazione ad oggettive esigenze;
 esaminare almeno una volta lâ€™anno lâ€™andamento economico del movimento 	cooperativo; ed almeno ogni biennio, ad
effettuare unâ€™analisi della 	situazione e delle strategie dei settori.

{mospagebreak title=articolo 16}
Art. 16 â€“ La Giunta
La Giunta viene eletta dalla Direzione Regionale che ne stabilisce anche il 	numero di componenti.
Di essa fa parte di diritto la Presidenza Regionale.
La sua funzione Ã¨ quella di affiancare la Presidenza svolgendo funzioni 	istruttorie e di coordinamento politico. 	Viene
convocata dal Presidente Regionale.
{mospagebreak title=articolo 17}
Art. 17 â€“ Il Presidente
Il Presidente ha la rappresentanza della Legacoop, convoca la Presidenza e 	la Direzione Regionale e presiede le loro
riunioni.
Firma tutti gli atti ufficiali della Lega e ha la facoltÃ di nominare 	procuratori nelle liti di fronte a qualsiasi giurisdizione.
In caso di assenza o impedimento, viene sostituito dal Vice Presidente.
{mospagebreak title=articolo 18}
LegaCoop Basilicata
http://www.legacoopbasilicata.it
Realizzata con Joomla!
Generata: 21 September, 2026, 21:51

Art. 18 â€“ La Presidenza

La Presidenza Ã¨ composta da un numero di membri fissato dalla Direzione 	Regionale. Di essa fa parte di diritto il
Presidente e il Vice Presidente.
Essa provvede:

-
 alla elaborazione di proposte e programmi da sottoporre alla Direzione 	Regionale;

 a curare la realizzazione ed esecuzione delle decisioni della Direzione 	Regionale;
 alla amministrazione della Legacoop, alla sua gestione ordinaria e alla 	esecuzione delle delibere della Direzione
Regionale;
 a stabilire lâ€™ordine del giorno della Direzione Regionale;
 a nominare dâ€™intesa, con le strutture di settori regionali, i 	rappresentanti della Legacoop presso gli organismi consultivi
regionali e in 	tutti quegli organismi nei quali essa Ã¨ chiamata a farsi rappresentare;
 alla convocazione di Convegni Regionali e alla nomina di commissione di 	studio e di lavoro;
 ad assumere i dipendenti e nominare i dirigenti e i funzionari, 	definendone i compiti e determinandone gli emolumenti
sulla base 	dellâ€™apposito regolamento, salvo ratifica della Direzione Regionale.

Ai Membri della Presidenza possono essere attribuite specifiche funzioni e 	competenze.
{mospagebreak title=articolo 19}
Art. 19 â€“ Collegio dei Sindaci
Il Collegio dei Sindaci Ã¨ composto da un numero di membri effettivi e 	supplenti, stabilito dal Congresso Regionale, che
tra i membri effettivi ne 	designa il Presidente.
Il Collegio Sindacale dura in carica nel periodo tra lâ€™uno e lâ€™altro 	Congresso ordinario della Lega. Il Collegio controlla
lâ€™amministrazione 	della Lega, ne accerta la regolare tenuta e almeno ogni trimestre controlla 	i movimenti e la
consistenza di cassa. Il Presidente del Collegio dei 	Sindaci partecipa alle riunioni della Direzione Regionale.
Nel caso in cui i membri del Collegio Sindacale vengano a mancare per 	dimissioni o altra causa alla loro sostituzione
provvede la Direzione 	Regionale.
{mospagebreak title=articolo 20}
Art. 20 â€“ Il Comitato di Garanzia
LegaCoop Basilicata
http://www.legacoopbasilicata.it
Realizzata con Joomla!
Generata: 21 September, 2026, 21:51

Il Comitato di Garanzia Ã¨ eletto dalla Direzione Regionale tra i suoi 	componenti.
Il Comitato vigila sul funzionamento degli organi, sulla congruitÃ delle 	attivitÃ associative e dei comportamenti individuali
alle disposizioni e 	allo spirito del presente statuto.
{mospagebreak title=articolo 21}
Art. 21 â€“ Compiti del Comitato di Garanzia
Il Comitato di Garanzia puÃ² procedere a tutte le verifiche necessarie allo 	svolgimento dei compiti di cui al precedente
articolo, puÃ² effettuare 	segnalazioni e proposte agli altri organi. Il parere del Comitato di 	Garanzia Ã¨ obbligatorio per le
deliberazioni relative a:

-
 commissariamento e scioglimento delle strutture Regionali;

 proposte di esclusione degli enti associati e decadenza dei componenti; 	di cui rispettivamente allâ€™art. 14 punto 7 e
allâ€™art. 12 del presente 	statuto;
 ogni altra materia espressamente indicata dalla Direzione Regionale.

Al Comitato di garanzia Ã¨ inoltre demandata lâ€™interpretazione del presente 	statuto in caso di controversie o dubbi.
{mospagebreak title=articolo 22}
Art. 22 â€“ Esercizio finanziario
Lâ€™esercizio finanziario della Lega coincide con lâ€™anno solare.
Per ogni esercizio Ã¨ predisposto un rendiconto economico e finanziario.
{mospagebreak title=articolo 23}
Art. 23 â€“ Rendiconti preventivi e consuntivi
La Presidenza sottopone annualmente alla Direzione, il rendiconto economico 	preventivo entro il mese di novembre
dellâ€™anno precedente; il rendiconto 	economico e finanziario consuntivo, entro il mese di Aprile dellâ€™anno 	successivo.
Alla Lega Ã¨ vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di 	gestione comunque denominati, nonchÃ© fondi,
riserve o capitali durante la 	vita della Lega stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non 	siano imposte per
legge. Le quote, se dovute, sono intrasmissibili e non 	sono rivalutabili.
{mospagebreak title=articolo 24}
Art. 24 â€“ Recesso ed esclusione degli aderenti
Gli enti aderenti che recedono o siano esclusi dalla Lega o che comunque 	cessino di farne parte non possono ripetere
le quote ordinarie e 	straordinarie versate, e non hanno alcun diritto sul suo patrimonio.
{mospagebreak title=articolo 25}
Art. 25 â€“ Rinvio
LegaCoop Basilicata
http://www.legacoopbasilicata.it
Realizzata con Joomla!
Generata: 21 September, 2026, 21:51

Per quanto non dispone il presente statuto si applicano per analogia, le 	disposizioni dello Statuto della Lega Nazionale
per le corrispondenti 	materie.
{mospagebreak title=articolo 26}

Art. 26 â€“ Devoluzione del patrimonio in caso di scioglimento
In caso di scioglimento per qualsiasi causa, la Lega ha lâ€™obbligo di 	de-volvere il suo patrimonio ad altra Associazione con
finalitÃ analoghe o a 	fini di pubblica utilitÃ , sentito lâ€™organismo di controllo di cui allâ€™art. 	3, comma 190, della Legge
23/12/1996 n. 662, salvo diversa destinazione 	imposta dalla legge.
{mospagebreak title=articolo 27}
Art. 27 â€“ Regolamento generale
Il Presente Statuto, per la sua applicazione, puÃ² essere integrato da un 	re-golamento generale la cui approvazione
spetta alla Direzione Regionale.
{mospagebreak title=articolo 28}
Art. 28 â€“ Modifiche statutarie
La Direzione della Lega ha facoltÃ di apportare al presente Statuto, 	coerentemente con le decisioni della L.N.C.M., le
eventuali modifiche che 	venissero decise in sede di Congresso Nazionale e/o richieste dal Ministero 	del Lavoro e della
Previdenza Sociale ai sensi dellâ€™art. 5 del Dlcps 	14.12.47, n. 1577, in sede di approvazione dello Statuto della L.N.C.M.,
	nonchÃ© tutte le altre che si rendessero necessarie a seguito dellâ€™entrata in 	vigore di leggi interessanti la cooperazione e
la mutualitÃ .
LegaCoop Basilicata
http://www.legacoopbasilicata.it
Realizzata con Joomla!
Generata: 21 September, 2026, 21:51